

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
- SEDE DI BARI –
RICORSO
CON DOMANDA CAUTELARE
EX. ART. 55 C.P.A.**

Nell'interesse di "AZIENDA AGRICOLA PETRILLI DI DE CRISTOFARO SARA", C.F. DCRSRA79R49E716J - P. Iva n. 03911660714, con sede in LUCERA (FG), C.da Montaratro Sp 109 km 28 snc, in persona del titolare p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Patricelli (C.F. PTRLGU76M02E716D) e dall'Avv. Furio di Ruberto e domiciliata presso lo studio dell'Avv. Luigi Patricelli in via Barletta n.3 Foggia, come da procura in calce, i quali difensori dichiarano, ai sensi del 2° comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax: 068078895 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata: **avv.luigipatricelli@pec.it**

- *ricorrente* –

Contro

- **REGIONE PUGLIA**, C.F. 80017210727, in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Bari (BA), Lungomare N. Sauro n. 33 – 70100; - *resistente* -

E nei confronti di

- **Ditta individuale D'Apollo Donato**, in persona del titolare, C.F. DPLDNT86H25D643Y, con sede in Castelluccio Valmaggione (FG), Contrada Sant'Angelo 1;
- **Società Agricola Boma Srl**, in persona del legale rappresentante p.t., C.F./P. IVA 03908090719, con sede in Foggia (FG), Viale Candelaro n. 29;
- **Ditta individuale Ventura Antonio**, in persona del titolare, C.F. VNTNTN60R05A225D, con sede in Gravina in Puglia (BA), Via Pompei n. 64;

Nonché di

- tutte le altre ditte e/o società collocate in posizione utile nella Graduatoria finale degli ammessi agli aiuti e/o ulteriori potenzialmente controinteressate, eventualmente intimare giusta istanza ai sensi degli artt. 41, c. 4, e 49, c. 3, C.P.A., che si formula in uno al presente atto; - *controinteressati* –

Per l'annullamento, previa sospensione ed ammissione con riserva della ricorrente in Graduatoria in posizione utile all'ottenimento dell'aiuto *de quo*, nonché - ove occorrer possa - previo accoglimento delle istanze istruttorie formulate, di:

- **Determina Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale – Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 n. 408 del 21.11.2019**, avente ad oggetto: **“Programma di sviluppo rurale 2014/2020. Misura 10 – Sottomisura 10.1 – “PAGAMENTI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI”, Operazione 10.1.2 “Incremento sostanza organica e difesa dei suoli” – Bando 2016 – DAG n. 34/2017 – Approvazione delle domande ammissibili agli aiuti, non ammissibili e precisazioni/chiarimenti.”**, ed annesse Graduatorie di cui agli **Allegati A e B**, nella parte in cui escludono l'azienda ricorrente dalle 25 posizioni utili per l'attribuzione dell'aiuto finanziario, collocandola alla posizione n. 29 delle domande non ammissibili (**Doc. 1**);

- **Nota Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale – Servizio Territoriale di Foggia Prot. n. 67122 del 23.09.2019**, ricevuta a mezzo pec in data **18.10.2019**, avente ad oggetto: **“.. Comunicazione esito istruttoria ai sensi dell'art. 10-bis Legge n. 241/1990”**, come integrata dalla comunicazione di invio PEC del **18.10.2019**, con cui la Regione, previo esame delle controdeduzioni presentate dalla ricorrente in data 22.06.2019, ha confermato il rigetto della domanda di sostegno presentata il 13.06.2016 per effetto della riduzione del punteggio ponderato da quello di 100 precedentemente attribuito a quello di 75,62, determinandone l'esclusione dall'elenco delle domande ammissibili agli aiuti (**Doc. 2 – 3**);

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, anche se ignoto, in particolare, ove occorrer possa, anche ai fini della sola disapplicazione e nelle sole parti preclusive all'ammissione della ricorrente in posizione utile al conseguimento dell'aiuto, di:

- **Determina Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale – Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 n. 34 del 22 marzo 2017**, nella parte in cui ha disposto una modifica postuma del Bando relativamente alle modalità dell'istruttoria, stabilendo che **“ .. nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa, la verifica dei requisiti di ammissibilità relativi ai certificati di analisi e al loro contenuto di sostanza organica dei terreni avverrà attraverso la riesecuzione delle analisi dei terreni, in contraddittorio con la ditta richiedente, da parte della**

Regione Puglia. A seguito degli esiti di tali verifiche potranno essere rideterminati i punteggi previsti dai criteri di selezione. ..” (Doc. 4);

- Determina Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale – Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 n. 31 del 25 gennaio 2018, ed annessi Allegati A – B - C, nella parte in cui ha previsto nuove modalità procedurali per l’analisi in contraddittorio dei terreni difformi dal Bando, stabilendo che: “ .. *le analisi in contraddittorio devono essere eseguite secondo le specifiche del Disciplinare di produzione integrata della Regione Puglia (DPI) ed entro il limite massimo di superficie pari a 10 ha per appezzamento, fermo restando gli altri parametri di omogeneità definiti nello stesso DPI e dal Decreto Ministeriale del 13/09/1999 e s.m.i.; le analisi dei terreni saranno eseguite dal laboratorio individuato dalla Regione Puglia, secondo le modalità previste dall’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento; il prelievo dei campioni sarà eseguito, in presenza del richiedente e/o del tecnico delegato, da un funzionario incaricato del Servizio Territoriale dell’Agricoltura competente, affiancato dai tecnici del laboratorio incaricato all’esecuzione della analisi. Lo stesso funzionario incaricato dovrà procedere, a seguito degli esiti analitici, alla definizione dell’istruttoria relativa all’ammissibilità agli aiuti; l’attività di prelievo dei campioni dovrà svolgersi con la redazione di un verbale di campionamento secondo il fac-simile Allegato C; a seguito delle analisi effettuate in contraddittorio i relativi certificati saranno utilizzati dai funzionari istruttori regionali per attribuire i punteggi definiti dai criteri di selezione previsti dal bando e per stabilire la superficie ammissibile agli aiuti. ..” (Doc. 5);*

- e per la condanna a titolo di risarcimento in forma specifica della Regione Puglia a disporre l’inserimento a titolo definitivo dell’azienda ricorrente in graduatoria in posizione utile al conseguimento dell’aiuto finanziario d’interesse, anche previo espletamento dei mezzi di prova richiesti, o, in subordine, al risarcimento dei danni per equivalente in misura corrispondente all’entità dell’aiuto previsto ed ai costi inutilmente sostenuti nella somma complessiva di € **537.603,24**, come precisato e documentato in atti.

FATTO

L’azienda agricola ricorrente ha presentato domanda di sostegno con riferimento al Programma di sviluppo rurale 2014/2020. Misura 10 – Sottomisura 10.1 – “**PAGAMENTI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI**”, Operazione 10.1.2 “*Incremento sostanza organica e difesa dei suoli*” in data 13.6.2016 (**Doc. 6**), per l’ottenimento di aiuti finanziari sotto forma di pagamento di importi (premi) per unità di superficie, il

cui Bando è stato approvato con Determina Regione Puglia n. 52 del 5.4.2016 (in specie v. Allegati A e D) (**Doc. 7**).

Ai fini dell'erogazione dell'aiuto, la ricorrente si impegnava per 247.31.97 Ha nella tipologia di intervento: *Apporto di ammendanti organici commerciali*, il cui premio da concedere sotto forma di pagamento per unità di superficie assoggettata è pari ad € 374,00 (trecentosettantaquattro/00) per cinque anni (v. Doc. 7, all. D).

Pertanto, a fronte dei parametri di calcolo anzidetti, l'importo del contributo finanziario prevedibile era pari ad € 462.485,00 (247.31.97 Ha * 374 €/Ha = 92.497,00 Euro/anno - 92.497,00 Euro/anno * 5 anni = 462.485,00 Euro), come precisato nella Perizia tecnica del Dr. Agr. Danilo Clemente del 4.12.2019 (**Doc. 8**).

In allegato alla domanda di sostegno, l'azienda, in conformità alle previsioni dei punti e), f), g) del Paragrafo 3 del Bando, presentava la documentazione tecnica attestante i requisiti di ammissibilità, in particolare analisi del terreno per singola area omogenea dal punto di vista agronomico e pedologico e piano di fertilizzazione redatto dal tecnico abilitato in campo agronomico, con l'assistenza di laboratori muniti di certificazione "ACCREDIA" per tali specifiche attività di analisi (*Biodaunia Sas; Ambientale Srl*) (**Docc. 9 – 10 – 11**).

I campionamenti e le analisi avvenivano nell'arco temporale 6.6.2016/23.6.2016 (v. Docc. 9 – 10).

Nel Bando si prevedeva che l'attività di istruttoria propedeutica all'ammissione agli aiuti sarebbe stata svolta, ai sensi del Paragrafo 8.5, sulla base dei campionamenti e della documentazione prodotta dai partecipanti, secondo controlli sia informatizzati che documentali, con riserva della Regione di chiedere ulteriore documentazione a comprova di requisiti non verificabili con i controlli automatizzati (v. Doc. 7, all. D).

Orbene, con Determina n. 34 del 22 marzo 2017 la Regione approvava, nell'Allegato A, la graduatoria delle domande ammissibili alla fase istruttoria, meglio denominata "*istruttoria tecnico – amministrativa*", risultando ammessi n. 102 operatori (da 1. Soc. Agr. del Sole Srl a 102. Soc. Agr. Boma Srl) (v. Doc. 4, *All. A in particolare*).

L'azienda ricorrente risultava **alla posizione n. 9** in virtù dei suoi 247.31.97 Ha oggetto d'impegno e del massimo punteggio ponderato pari a 100,00 (v. All. A, Doc. 4), sintomatico di terreni con dotazione di sostanza organica "*molto bassa*", idonei ad integrare il primo tra i criteri di priorità delle domande di sostegno previsti al Paragrafo 7 del Bando (v. Doc. 7, All. D).

Tuttavia, tale Determina disponeva (anche) una modifica postuma del Bando relativamente alle modalità dell'istruttoria, stabilendo che "*.. nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa, la verifica dei requisiti di ammissibilità relativi ai certificati di*

analisi e al loro contenuto di sostanza organica dei terreni avverrà attraverso la riesecuzione delle analisi dei terreni, in contraddittorio con la ditta richiedente, da parte della Regione Puglia. A seguito degli esiti di tali verifiche potranno essere rideterminati i punteggi previsti dai criteri di selezione. ..”, preannunciando che “ .. con successivo provvedimento saranno definite le procedure relative alla suddetta riesecuzione delle analisi dei terreni ..” (v. Doc. 4).

Pertanto, dalla verifica delle analisi di parte con controlli automatizzati ed eventuali richieste di integrazione, si passava, arbitrariamente, alla rinnovazione dei campionamenti e delle analisi da parte della Regione, con possibile diversa determinazione dei punteggi ponderati attribuiti.

Con Determina n. 31 del 25.01.2018, e relativi Allegati A, B e C, la Regione approvava le nuove modalità procedurali per l’analisi in contraddittorio dei terreni, stabilendo che: “ .. le analisi in contraddittorio devono essere eseguite secondo le specifiche del Disciplinare di produzione integrata della Regione Puglia (DPI) ed entro il limite massimo di superficie pari a 10 ha per appezzamento, fermo restando gli altri parametri di omogeneità definiti nello stesso DPI e dal Decreto Ministeriale del 13/09/1999 e s.m.i.; le analisi dei terreni saranno eseguite dal laboratorio individuato dalla Regione Puglia, secondo le modalità previste dall’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento; il prelievo dei campioni sarà eseguito, in presenza del richiedente e/o del tecnico delegato, da un funzionario incaricato del Servizio Territoriale dell’Agricoltura competente, affiancato dai tecnici del laboratorio incaricato all’esecuzione della analisi. Lo stesso funzionario incaricato dovrà procedere, a seguito degli esiti analitici, alla definizione dell’istruttoria relativa all’ammissibilità agli aiuti; l’attività di prelievo dei campioni dovrà svolgersi con la redazione di un verbale di campionamento secondo il fac-simile Allegato C; a seguito delle analisi effettuate in contraddittorio i relativi certificati saranno utilizzati dai funzionari istruttori regionali per attribuire i punteggi definiti dai criteri di selezione previsti dal bando e per stabilire la superficie ammissibile agli aiuti. ..” (v. Doc. 5).

Le operazioni di campionamento regionale avvenivano, dunque, a sensibile distanza dalle rilevazioni della ditta ricorrente, ossia in data 6 - 20/6/2018 e 4/7/2018 (**Doc. 12**), ben due anni dopo l’esecuzione delle analisi dei laboratori incaricati dalla ricorrente (6 – 23/6/2016) (v. Doc. 9 – 10).

In particolare, il funzionario regionale in servizio presso il Servizio Territoriale dell’Agricoltura di Foggia, con due tecnici del laboratorio Lachimer, prelevava campioni di terreno da sottoporre ad analisi in contraddittorio e redigeva i relativi verbali di campionamento nonostante, come specificato nei verbali di prelievo alla

voce “*Descrizione campione: Terreno Agricolo coltivato*”, la coltura fosse ancora in atto o comunque da poco raccolta (v. Doc. 12).

A distanza di un ulteriore anno, la Regione, con Nota prot. n. 35664 del 12.06.2019, trasmetteva alla ricorrente, a mezzo PEC, il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-*bis*, Legge n. 241/90, sostenendo che la domanda non poteva trovare favorevole accoglimento a causa della difformità dei valori Tessitura e Sostanza Organica delle analisi in contraddittorio rispetto a quanto indicato nei certificati di analisi prodotti inizialmente dalla ditta, assegnando un punteggio ponderato pari a 75,62 (**Doc. 13**) inferiore a quello di 100 inizialmente attribuito (v. Doc. 4, All. A).

La Regione allegava al preavviso di rigetto i rapporti di prova delle nuove analisi, svolte dal laboratorio SAMER nell’arco temporale 21.6.2018/20.9.2018, che apparivano però prive della certificazione di garanzia del marchio “*ACCREDIA*” (v. Doc. 13, pagg. 10 e segg.).

L’assenza del marchio *de quo* si riscontrava nei certificati di revisione rilasciati dall’ente *ACCREDIA* al laboratorio SAMER; infatti, nell’elenco prove accreditate n. 23 del 14.5.2018 e n. 24 del 18.12.2018 Samer non risultava accreditato per attività concernenti i “*terreni*” e la prova di “*granulometria*” e “*sostanza organica*” di cui al D.M. 13/09/1999 (**Docc. 14 – 15**), ottenendo tale accreditamento solo successivamente alle analisi svolte, ossia con il certificato ed elenco prove accreditate n. 25 del 18.4.2019 (**Doc. 16**).

Nei 10 giorni successivi al ricevimento del preavviso di rigetto, la ricorrente trasmetteva alla Regione, in data 22 giugno 2019, le proprie motivate Controdeduzioni, riportando una serie di criticità sintomatiche di campionamenti ed analisi regionali non eseguiti a regola d’arte, non conformi alle modalità previste dal Disciplinare di Produzione della Regione Puglia e dal DM 13.9.1999, oltre che viziati da illogicità e grave irragionevolezza (**Docc. 17 - 18**).

Con Nota prot. n. 67122 del 23.09.2019 (v. Doc. 2), trasmessa a mezzo PEC solo in data 18/10/2019 (v. Doc. 3), a seguito di sollecito della ditta (**Doc. 19**), la Regione confermava il rigetto della domanda di sostegno, sottolineando in particolare la discordanza del valore Sostanza Organica, con riduzione del punteggio ponderato a 75,62 (v. Doc. 2).

Riguardo ai punti delle controdeduzioni di parte, la Regione nel rigetto si è limitata a riportare formule di stile, affermando, senza particolari chiarimenti, di essersi attenuta alle modalità del *Disciplinare di produzione integrata della Regione Puglia (DPI)* e del *Decreto Ministeriale del 13/09/1999*, di aver osservato nelle valutazioni delle analisi il procedimento regolato dalle determinate regionali approvate e persino che il

laboratorio Samer fosse, al momento delle analisi sulla ditta ricorrente, accreditato da Accredia (v. Doc. 2).

Pertanto, con Determina n. 408 del 21/11/2019, ed annessi Allegati A e B, la Regione approvava la nuova graduatoria delle ditte ammesse agli aiuti finanziari, pari a n. 25 domande (da 1. De Vitto Giuseppe a 25. D'Apollo Donato), e l'elenco delle ditte non ammesse (n. 77 domande), in cui l'azienda ricorrente figura alla posizione n. 29 (v. Doc. 1, All.ti A – B).

L'esclusione, la graduatoria finale rimodulata e i relativi atti di approvazione sono illegittimi e meritevoli di annullamento, anche per effetto delle modifiche procedurali intercorse *medio tempore*.

DIRITTO

- Primo Motivo: Violazione artt. 3 – 97 Cost. Violazione dei principi generali di trasparenza, buon andamento e giusto procedimento, anche sotto il profilo della violazione del divieto di modifica postuma del Bando. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 6, Legge n. 241/1990, anche con riferimento alla violazione del divieto di aggravare il procedimento e all'obbligo di puntuale motivazione. Contraddittorietà rispetto alle modalità istruttorie fissate nel Bando. Eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti ed irragionevolezza. Sviamiento.

Gli atti impugnati sono illegittimi in quanto lesivi della legittima aspettativa della ditta ricorrente di ottenere l'aiuto finanziario per effetto delle modifiche procedurali intervenute *medio tempore*, che hanno violato il principio imperativo e vincolante del divieto di modifica postuma del Bando.

Tale violazione è grave in quanto ha riguardato profili essenziali della procedura, ossia le modalità di espletamento dell'istruttoria per l'attribuzione dei punteggi funzionali all'ottenimento degli aiuti finanziari.

E' doveroso premettere che tale violazione è stata determinante, in quanto a causa delle nuove modalità istruttorie la ditta ricorrente ha perso la posizione utile all'ottenimento dell'aiuto di cui godeva inizialmente, rientrando nell'elenco delle domande inammissibili.

Orbene, il Bando originariamente non prevedeva la riesecuzione dei campionamenti e delle analisi dei terreni da parte della Regione, bensì disponeva che l'erogazione dei fondi sarebbe seguita al controllo dei dati del terreno come documentati dai partecipanti tramite procedure automatizzate.

In altri termini, nel testo del Bando era previsto che le domande fossero valutate esclusivamente sulla base dei campionamenti e delle prove di analisi presentate dagli operatori, a cui la Regione avrebbe potuto chiedere eventuali integrazioni documentali laddove le procedure automatizzate non riuscissero ad accertare determinati requisiti.

Solo a procedimento ampiamente in corso, ed a seguito della presentazione delle domande e della documentazione tecnica richiesta dal Bando, la Regione ha deciso di modificare la procedura istruttoria, prevedendo sopralluogo e campionamenti da parte di tecnici regionali, in presunto contraddittorio con gli operatori partecipanti, e lo svolgimento delle analisi da parte di laboratorio incaricato dalla Regione.

Come ampiamente esposto in fatto, il Paragrafo 8.5 del Bando, secondo cui l'attività di istruttoria propedeutica all'ammissione agli aiuti sarebbe stata svolta sulla base dei campionamenti e della documentazione prodotta dai partecipanti, è stato disatteso e, *de facto*, modificato, prima con la Determina n. 34 del 22.03.2017 e, quindi, con la Determina n. 31 del 25.01.2018.

La prima ha disposto la modifica postuma del Bando sotto il profilo istruttorio stabilendo che “ .. nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa, la verifica dei requisiti di ammissibilità relativi ai certificati di analisi e al loro contenuto di sostanza organica dei terreni avverrà attraverso la riesecuzione delle analisi dei terreni, in contraddittorio con la ditta richiedente, da parte della Regione Puglia. A seguito degli esiti di tali verifiche potranno essere rideterminati i punteggi previsti dai criteri di selezione. ..” (v. Doc. 4).

La seconda ha previsto le nuove modalità procedurali per l'analisi in contraddittorio, stabilendo che: “ .. le analisi dei terreni saranno eseguite dal laboratorio individuato dalla Regione Puglia, secondo le modalità previste dall'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento; il prelievo dei campioni sarà eseguito, in presenza del richiedente e/o del tecnico delegato, da un funzionario incaricato del Servizio Territoriale dell'Agricoltura competente, affiancato dai tecnici del laboratorio incaricato all'esecuzione della analisi. Lo stesso funzionario incaricato dovrà procedere, a seguito degli esiti analitici, alla definizione dell'istruttoria relativa all'ammissibilità agli aiuti; l'attività di prelievo dei campioni dovrà svolgersi con la redazione di un verbale di campionamento secondo il fac-simile Allegato C; a seguito delle analisi effettuate in contraddittorio i relativi certificati saranno utilizzati dai funzionari istruttori regionali per attribuire i punteggi definiti dai criteri di selezione previsti dal bando e per stabilire la superficie ammissibile agli aiuti. ..” (v. Doc. 5).

Pertanto, dalla verifica delle analisi di parte con controlli automatizzati ed eventuali richieste di integrazione, si è passati, arbitrariamente, alla rinnovazione dei

campionamenti e delle analisi da parte della Regione e di laboratorio da essa incaricato, con effetti immediati sulla diversa determinazione dei punteggi utili all'ottenimento degli aiuti.

Tale illegittima (postuma) modifica ha inciso direttamente e in negativo sulla posizione dell'azienda ricorrente, la quale nella prima graduatoria degli ammessi alla fase di istruttoria tecnico - amministrativa, basata sull'esame analitico della documentazione tecnica presentata dalla ditta, l'azienda risultava in posizione avanzatissima, ossia al posto n. 9 rispetto a complessivi n. 102 operatori ammessi (v. Doc. 4, *All. A in particolare*).

La ricorrente conseguiva tale primaria posizione in virtù dei suoi 247.31.97 Ha oggetto d'impegno e del punteggio ponderato massimo di 100, ciò evidenziando che in base ai campionamenti originari eseguiti dai laboratori incaricati dalla ditta i terreni risultavano avere una dotazione di sostanza organica "*molto bassa*", integrando il parametro principale tra i criteri di valutazione con priorità delle domande (v. Doc. 7, *All. D, Paragrafo 7*).

A seguito, invece, dei campionamenti e delle analisi rieseguite dalla Regione, avvenute a distanza di ben due anni, i medesimi terreni presentavano, paradossalmente, difformità in ordine ai valori Tessitura e Sostanza Organica, ciò determinando un punteggio ponderato inferiore, pari a 75,62, tale da determinare l'esclusione della ricorrente dalle domande ammissibili agli aiuti, come confermato dalla graduatoria finale del 21/11/2019, in cui la ditta non rientrava tra le 25 domande ammesse agli aiuti, bensì risultava nell'elenco delle ditte non ammesse alla posizione n. 29 (su 77) (v. Docc. 1, 2, 12, 13).

E' evidente che, da un lato, la Regione ha disposto una modifica illegittima del Bando a procedimento ampiamente avviato e su profili determinanti per l'attribuzione del punteggio, e, dall'altro, ha violato la legittima (e consolidata) aspettativa della ricorrente che da una iniziale posizione utile ad ottenere l'aiuto (n. 9) ha finito per rientrare tra le domande non ammesse, in conseguenza diretta della rinnovata istruttoria a seguito della modifica del Bando.

Pertanto, tale rinnovata attività istruttoria regionale è viziata in radice e, per l'effetto, risultano gravemente incerti, parziali ed inattendibili i risultati trasfusi nel provvedimento di rigetto della domanda della ricorrente e nella graduatoria finale.

In accoglimento del motivo di ricorso, invece, ripristinandosi, per effetto dell'annullamento degli atti impugnati, il punteggio ponderato di 100, l'azienda, che rivestiva la posizione n. 9, rientrerebbe in posizione utile all'ammissione agli aiuti, considerato che le ditte ammesse agli aiuti sono 25 nella graduatoria del 21.11.2019.

Si intende, infine, precisare che sussiste pieno ed attuale interesse della ricorrente avverso gli atti di modifica del Bando, atteso che, se pur è vero che la modifica postuma è avvenuta per effetto di determine del 2017 e del 2018, prevale il fatto che la lesione della legittima aspettativa della ricorrente si è configurata solo per effetto (e dal momento dell'adozione) del rigetto della domanda di sostegno (notificato il 18.10.2019) e dell'esclusione dalla graduatoria degli ammessi (approvata il 21.11.2019).

Ai fini rimediali, ne deve conseguire (e ciò si richiede al TAR) che la graduatoria sia integrata, anche in sovrannumero e previa eventuale rideterminazione dei punteggi, con l'inserimento dell'azienda ricorrente in posizione utile all'ottenimento dell'aiuto finanziario richiesto.

Si insiste per l'accoglimento del primo motivo formulato.

- Secondo Motivo: Violazione artt. 3 – 97 Cost. Violazione dei principi generali di trasparenza, buon andamento e giusto procedimento. Violazione del Regolamento CE 765/2008, della Norma internazionale ISO/IEC 17011, del DM 13.09.1999, nella parte in cui obbligano le Autorità amministrative a garantire controlli secondo rigidi disciplinari di conformità. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 6, Legge n. 241/1990, con peculiare riferimento all'obbligo di svolgere l'istruttoria secondo regole di trasparenza ed oggettività. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Sviamento.

ACCREDIA è l'Ente designato dal governo italiano ad attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi e dei laboratori che verificano la conformità dei beni e dei servizi alle norme.

Ogni Stato europeo ha il proprio Ente Unico di accreditamento, che opera in linea con quanto stabilito dal Regolamento CE 765/2008 e dalla norma internazionale ISO/IEC 17011, per quanto riguarda l'Italia l'Ente designato è Accredia.

L'accREDITAMENTO attesta la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura, e ne assicura l'idoneità a valutare la conformità di beni e servizi alle prescrizioni stabilite dalle norme volontarie e obbligatorie.

Accredia è un'associazione riconosciuta che opera senza scopo di lucro, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, ed integra, quindi, l'autorità referente per l'accREDITAMENTO a livello nazionale.

Ciò che preme sottolineare è che l'ente in questione svolge un servizio di pubblico interesse, essendo l'unico ente di accertamento riconosciuto dal governo italiano che garantisce l'affidabilità dei servizi svolti dagli organismi e dai laboratori.

In qualità di terza parte indipendente, garantisce il rispetto delle norme da parte degli organismi e dei laboratori accreditati, e l'affidabilità delle attestazioni di conformità da essi rilasciate, svolgendo un servizio a tutela della salute e della sicurezza.

Pertanto, trattandosi nel caso di specie di un procedimento di rilevanza pubblica, peraltro con fondi di derivazione comunitaria, era doveroso per la Regione Puglia che le analisi venissero svolte da laboratori certificati Accredia.

Ciò, peraltro, lo riconosceva la stessa Regione, che nella nota di rigetto della domanda di sostegno del 23.9.2019, teneva a precisare che “ .. *le analisi sono state eseguite ai sensi del D.M. 13/9/1999 e ss.mm.ii. dal laboratorio di analisi SAMER, accreditato da ACCREDIA* .. ” (v. Doc. 2).

Inoltre, l'obbligatorietà del marchio Accredia nei rilievi ed analisi inerenti le attività di coltivazione e produzione agricola si trae dai rigidi disciplinari previsti dal DM 13.09.1999, appunto finalizzati a rafforzare le forme di tutela del suolo, del sottosuolo e dei fenomeni climatici.

Orbene, quanto affermato dalla Regione, circa l'accREDITAMENTO Accredia del laboratorio Samer, **è smentito da oggettive prove documentali.**

Più nello specifico, non si vuol sostenere che il laboratorio Samer non sia munito di certificazione di garanzia Accredia, ma che nella fase temporale in cui ha svolto le analisi dei campionamenti relativi al procedimento in oggetto non avesse l'accREDITAMENTO Accredia relativamente alle specifiche categorie di attività concernenti i “*terreni*” e le prove di “*granulometria*” e “*sostanza organica*” di cui al D.M. 13/9/1999, conseguendolo solo in periodo successivo.

In altri termini, da prove documentali è verificabile che il laboratorio SAMER non risultava accreditato da ACCREDIA per le attività concernenti i “*terreni*” di cui al D.M. 13/09/1999 durante l'esecuzione delle analisi in contraddittorio.

Si precisa, a riguardo, che tutti i campioni prelevati sono stati ricevuti e processati dal laboratorio SAMER nel lasso di tempo che va dal 21/6/2018 al 20/9/2018, come si evince dalle date dei Rapporti di Prova delle analisi allegati al preavviso di rigetto (v. Doc. 13, pagg. 10 e segg.).

In questo lasso temporale il laboratorio Samer non aveva ancora conseguito l'accREDITAMENTO Accredia per le attività oggetto delle analisi in questione.

Ciò è in primo luogo ravvisabile dai medesimi certificati di analisi, in cui non c'è traccia nè del logo Accredia, nè del numero e della data di rilascio dell'accREDITAMENTO (v. Doc. 13, pagg. 10 e segg.).

Ma ancor più l'assenza dell'accREDITAMENTO si riscontra nei certificati di revisione rilasciati da Accredia al laboratorio Samer.

Infatti, nell'elenco prove accreditate del periodo contestuale o appena successivo allo svolgimento delle analisi, ossia n. 23 del 14.5.2018 e n. 24 del 18.12.2018, Samer non risultava accreditato per attività concernenti i “*terreni*” e la prova di “*granulometria*” e “*sostanza organica*” di cui al D.M. 13/09/1999 (v. Docc. 14 – 15).

Solo nel certificato n. 25 del 18.4.2019, e quindi nell'elenco prove accreditate di periodo ampiamente successivo alle analisi che hanno determinato l'esclusione della ricorrente, Samer veniva accreditato da Accredia per attività concernenti i “*terreni*” e la prova di “*granulometria*” e “*sostanza organica*” di cui al D.M. 13/9/99 (v. Doc. 16). Pertanto, i risultati delle analisi su cui la Regione ha fondato l'esclusione della ricorrente non sono (e non erano) attendibili, nè utilizzabili, in quanto il laboratorio incaricato era privo al momento della formazione dei rapporti di prova dell'accREDITAMENTO Accredia per la tipologia di attività analizzate.

In altri termini, i risultati delle analisi Samer non erano utilizzabili per motivare il rigetto della domanda di sostegno, in quanto difettavano delle minime garanzie di trasparenza, competenza, indipendenza e imparzialità.

Ciò diversamente dai laboratori incaricati dall'azienda ricorrente, i quali (*Biodaunia Sas; Ambientale Srl*) erano muniti di certificazione Accredia per le attività concernenti i “*terreni*” e la prova di “*granulometria*” e “*sostanza organica*” al momento in cui hanno svolto le analisi, come si evince dal marchio e dal numero/anno di rilascio dell'accREDITAMENTO riportati sui certificati di analisi (v. Doc. 9), e dal certificato di accREDITAMENTO per tali attività avente data anteriore alle analisi svolte (v. Docc. 10 – 11) (si rammenta che le analisi di tali laboratori avvenivano nell'arco temporale 6.6/23.6.2016 (v. Docc. 9 – 10).

Pertanto, in accoglimento del presente motivo, rimuovendosi, per effetto dell'annullamento (anche solo parziale) degli atti impugnati, il punteggio inferiore di 75,62 e ripristinandosi quello iniziale di 100, la ricorrente, che originariamente rivestiva la posizione n. 9, rientrerebbe in posizione utile all'ammissione agli aiuti (anche eventualmente in sovrannumero rispetto alle 25 ditte ammesse nella graduatoria del 21.11.2019).

Ne deve conseguire (e ciò si richiede al TAR) che la graduatoria sia integrata, anche in sovrannumero e previa eventuale rideterminazione dei punteggi, con l'inserimento dell'azienda ricorrente in posizione utile all'ottenimento dell'aiuto finanziario richiesto. Si insiste per l'accoglimento del secondo motivo formulato.

- Terzo Motivo: Violazione dei principi generali di trasparenza, buon andamento e giusto procedimento. Violazione del disciplinare di produzione integrata della Regione Puglia (DPI) e del Decreto Ministeriale del 13/9/1999. Violazione delle modalità istruttorie disciplinate dal Bando. Contraddittorietà. Eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti ed irragionevolezza. Difetto di istruttoria e di motivazione. Sviamento.

I risultati delle analisi regionali, da cui è derivata l'esclusione della ricorrente, appaiono illegittimi (anche) in quanto fondati su modalità di rilevazione e campionamento gravemente erronee.

Va evidenziato che sia il Bando, che la successiva Determina n. 31 del 25.1.2018, stabilivano che i rilievi e le analisi dovessero osservare “ .. le specifiche del Disciplinare di produzione integrata della Regione Puglia (DPI) ed entro il limite massimo di superficie pari a 10 ha per appezzamento, fermo restando gli altri parametri di omogeneità definiti nello stesso DPI e dal Decreto Ministeriale del 13/09/1999 e s.m.i.; ..” (v. Docc. 5 - 7).

Come riportato nella Perizia tecnica di parte del 4.12.2019, a cui si rinvia per ulteriori dettagli, le operazioni di campionamento e analisi regionale non hanno rispettato basilari regole della normativa e prassi di settore (v. Doc. 8).

Le operazioni di campionamento regionale avvenivano a sensibile distanza dalle rilevazioni della ditta ricorrente, ossia in data 6 - 20/6/2018 e 4/7/2018 (v. Doc. 12), quindi ben due anni dopo l'esecuzione delle analisi dei laboratori incaricati dalla ricorrente (6 - 23/6/2016) (v. Doc. 9 - 10).

Inoltre, il funzionario regionale prelevava campioni di terreno e redigeva i relativi verbali di campionamento nonostante la coltura fosse ancora in atto o comunque da poco raccolta, come specificato nei verbali di prelievo alla voce “*Descrizione campione: Terreno Agricolo coltivato*” (v. Doc. 12).

A distanza di un ulteriore anno, la Regione trasmetteva il preavviso di rigetto, evidenziando le presunte difformità dei valori Tessitura e Sostanza Organica rispetto ai certificati di analisi prodotti dalla ditta, confermate nel rigetto finale del 23.9.2019 (v. Docc. 2 - 13).

I rapporti di prova del laboratorio Samer incaricato dalla Regione, richiamati a fondamento del rigetto, attestavano un'attività di analisi svolta nell'arco temporale 21.6.2018/20.9.2018, sempre a due anni di distanza dai rilevamenti iniziali della ditta (v. Doc. 13, pagg. 10 e segg.).

Dai medesimi verbali e rapporti di prova emergeva chiaramente che i campionamenti delle attività istruttorie rieseguite dalla Regione non si riferissero ai medesimi punti su cui erano stati prelevati i campioni delle analisi della ditta ricorrente.

Tali elementi, oltre ad inficiare l'attività istruttoria per grave erroneità delle modalità seguite, hanno necessariamente portato a risultati finali difformi rispetto a quelli iniziali documentati dalla ditta, poichè era irragionevole ipotizzare medesimi valori avendo eseguito campioni e analisi su punti di terreno differente, ad ampia distanza di tempo e su terreni che, per l'ampio periodo trascorso, erano esposti a variazioni organiche.

Invece, per operare un preciso riscontro dei dati forniti dai laboratori incaricati dalla ditta, era necessario eseguire i prelevamenti nello stesso identico punto del terreno e nello stesso periodo.

La Regione, invece, non solo li ha eseguiti su punti differenti, ma ha utilizzato anche procedure eterogenee e non corrette, utilizzando la zappa e non il carotaggio con trivella, essendo la seconda modalità più efficace anche per la comune esperienza tecnica (n.b. in quanto la zappa mischia il terreno) (v. Doc. 8).

Risulta, inoltre, che i campionamenti eseguiti dal centro analisi della ricorrente hanno osservato le procedure del Decreto Ministeriale 13.9.1999, come prescritto dal Bando (e dalla Determina 31/2018), mentre, di converso, il laboratorio incaricato dalla Regione le ha violate.

Ciò risulta, in *primis*, dai certificati di analisi della ditta ricorrente, in cui è riportato espressamente: *“Note: per la determinazione dei suddetti parametri sono state analizzate metodiche ufficiali approvate con D.M. del 13.09.99 (pubblicate sul suppl. ord. Della G.U. n. 248 del 21.10.99) ed altri metodi riconosciuti a livello internazionale”* (v. Docc. 9 - 10).

Gli operatori incaricati dalla Regione hanno eseguito i prelievi di terreno con zappa invece che con carotaggi, determinando così una grave violazione del disciplinare del DM 13.9.99 e del Disciplinare di produzione integrata della Regione Puglia (DPI).

Difatti, sarebbe stato opportuno adoperare una sonda o una trivella o al più una vanga, al fine di estrarre un campione contenente uno strato di terreno più profondo e quindi con contenuto minore di sostanza organica; l'utilizzo della zappa ha verosimilmente

inficiato la bontà delle analisi sovrastimando il contenuto di sostanza organica, essendo i campioni prelevati particolarmente ricchi di materiale organico (v. Doc. 8).

Ciò è stato aggravato dall'ampissimo periodo trascorso dai primi campionamenti della ditta, poiché è naturale e fisiologico che i suoli nel tempo modificano alcune caratteristiche intrinseche, con le stagioni, ad esempio, in funzione del livello delle falde acquifere, delle colture, delle lavorazioni, delle fertilizzazioni, ed atteso che (come riportato al punto 2. “*Considerazioni preliminari*” del Paragrafo “*Prelievo*” del D.M. 13/9/1999) la tessitura, struttura, quantità di sostanza organica e contenuto dei diversi nutrienti e/o elementi inquinanti sono caratterizzati da variabilità specifica anche in suoli relativamente omogenei (v. Doc. 8).

Inoltre, per le stesse ragioni desumibili dai disciplinari richiamati, i risultati a distanza di anni non potevano che essere differenti, poiché era già stato apportato nel terreno dell'ammendante e, quindi, era pressoché ovvio riscontrare non rispondenza tra valori accertati a distanza di tempo e da laboratori differenti (v. Doc. 8).

L'erroneità delle modalità istruttorie regionali si è ulteriormente aggravata per effetto del numero di campionamenti eseguiti.

Infatti, contrariamente al D.M. 13/9/1999, secondo cui “*Qualunque sia la superficie della zona di campionamento, [bisogna] prendere almeno 15 campioni elementari, prelevando non meno di 6 campioni per ettaro ed utilizzando uno degli schemi di seguito riportati*” (v. Par. 7.1), il numero di campioni prelevati dagli incaricati regionali è di gran lunga inferiore (v. Doc. 8).

Come si evince *ictu oculi* dai verbali sono stati da cinque a dieci, essendo particolarmente eclatante il verbale di prelievo n. 93 del 20.6.2018 (relativo rapporto di prova n. 001782/2018), dove per un'estensione di circa 70 Ha sono stati prelevati appena 17 campioni (v. Docc. 12, 13 pagg. 10 segg.).

Di conseguenza, il “*campione di laboratorio*” scaturito non può essere rappresentativo dell'area indicata e al tempo stesso le analisi derivanti non possono fornire la certezza dei dati denunciati in fase di contraddittorio; inoltre si fa presente che i campioni sono stati prelevati su un “*terreno agricolo coltivato*”, come riportato sui verbali di prelievo, oggetto di miglioramento delle proprietà chimiche, fisiche e biologiche (v. Doc. 8).

In definitiva, l'accoglimento del motivo, determinando l'annullamento degli atti che hanno attribuito punteggio inferiore alla ricorrente, implica il ripristino di una posizione utile all'ottenimento dell'aiuto, anche tramite assegnazione in sovrannumero rispetto alle domande già ammesse.

Si insiste per l'accoglimento del terzo motivo formulato.

- Quarto motivo: Violazione dei principi generali di trasparenza, buon andamento e giusto procedimento. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 6, 9, 10, Legge n. 241/1990, con riferimento all'obbligo di non motivare l'esclusione su elementi non già preventivamente comunicati e all'obbligo di puntuale motivazione rispetto ad osservazioni pertinenti, specifiche e documentate. Eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti ed irragionevolezza. Difetto di istruttoria e di motivazione.

L'attività istruttoria regionale è apparsa, infine, gravemente deficitaria sotto il profilo della motivazione.

Difatti, a fronte delle puntuali controdeduzioni di parte del 22.6.2019, la Regione nel rigetto conclusivo del 23.9.2019 si è limitata a riportare formule di stile, affermando, senza particolari chiarimenti, di essersi attenuta alle modalità del *Disciplinare di produzione integrata della Regione Puglia (DPI)* e del *Decreto Ministeriale del 13/09/1999*, di aver osservato il procedimento regolato dalle determinate regionali approvate e persino che il laboratorio SAMER fosse, al momento delle analisi, munito di accreditamento Accredia (v. Doc. 2), circostanza quest'ultima ampiamente smentita da quanto riportato e documentato nel Motivo n. 2 (v. Docc. 14, 15, 16).

La Regione non ha minimamente fornito chiarimenti su ogni punto delle controdeduzioni di parte, risultando pertanto il rigetto della domanda sfornito di adeguata giustificazione.

Ne consegue che i vizi esposti nelle controdeduzioni di parte continuano a sussistere e rendono illegittimi gli atti impugnati.

La ditta ha fondatamente osservato che si registrano forti lacunosità rispetto ai criteri del *Disciplinare di Produzione della Regione Puglia* e della *Determina n. 31 del 25/1/2018*, in specie nella modalità di campionamento con la mancata asportazione del cotico erboso, la parte di terreno più ricca di *humus*, tanto da non indicare sui verbali di prelievo la relativa profondità; sarebbe stato opportuno fare i prelievi non con la coltura in atto, né tanto meno subito dopo la raccolta, essendo il terreno ancora ricco di abbondante capillizio radicale (v. Doc. 17).

Inoltre, è stata contestata, senza contraria smentita, l'irritualità della procedura di prelevamento del campione rappresentativo e la non conformità ai criteri di cui al *Disciplinare di Produzione della Regione Puglia*.

Non è stato rispettato, in primo luogo, il criterio dell'asporto e dell'allontanamento dei primi 5 cm di terra, che costituiscono la parte del terreno più ricca di *humus*, volti all'eliminazione della cotica erbosa e degli eventuali detriti presenti, né l'operazione di

prelievo risulta effettuata fino ad una profondità di 30 cm; ed, invero, su tale ultimo punto, i Verbali di Prelievo riportano esclusivamente le coordinate dei punti e non la profondità del prelievo effettuato, così come si evince dai certificati delle analisi rese in contraddittorio (v. Docc. 17, 12, 13).

Dunque, il campione veniva ottenuto sminuzzando, mescolando ed omogeneizzando i sub-campioni prelevati nei punti individuati, mentre venivano rimossi ed allontanati esclusivamente pietre e materiale organico (es. radici grossolane, stoppie), in spregio al Paragrafo n. 2 *“Modalità di esecuzione delle analisi in contraddittorio”* dell’allegato A alla Determina n. 31 del 25/1/2018, nella specie al Paragrafo 2.3 *“Specifiche di esecuzione delle analisi”*, in cui è testualmente riportato: *“L’attività di prelievo del campione dovrà svolgersi con la redazione di un verbale di campionamento in cui sarà elencata la documentazione acquisita e una scheda relativa ai dati di campionamento in cui saranno indicati il numero e posizionamento dei punti di prelievo, la profondità di prelievo, la variabilità per tipologia colturale, i dettagli operativi in fase di prelievo del campione”* (v. Doc. 5).

È evidente l’irritualità delle operazioni di prelevamento compiute dalla Regione rispetto alle citate previsioni.

Sussiste, inoltre, forte lacunosità delle analisi effettuate in relazione ai criteri di assunzione dei parametri della Determina n. 31 del 25/1/2018.

Le analisi in contraddittorio risultano incomplete e poco veritiere rispetto ai dettami del disciplinare indicato, tenuto conto che i parametri da seguire prevedevano l’esame dei seguenti elementi: granulometria (tessitura), Ph in acqua, sostanza organica, calcare totale e calcare attivo, azoto totale, potassio scambiabile e fosforo assimilabile, capacità di scambio cationico (CSC) nei suoli e carbonio organico (v. Doc. 5, 17).

I rilievi regionali non hanno condotto all’esame di tutti questi elementi (v. Docc. 12, 13, 17).

Sul punto va osservato che la CSC è correlata al contenuto di argilla e di sostanza organica per cui la sua determinazione sarebbe stata un elemento valido a conferma dei risultati delle analisi in contraddittorio; con risultati elevati di argilla e di sostanza organica si sarebbe dovuto aspettare un valore alto di CSC.

Anche la determinazione del carbonio organico avrebbe dato maggiore completezza alle analisi in contraddittorio in quanto il valore del carbonio organico è strettamente connesso con la sostanza organica dato che comunemente il contenuto in essa viene stimato indirettamente moltiplicando la concentrazione di carbonio organico per un coefficiente di conversione pari a 1,724.

Ma le analisi regionali non hanno provveduto in tal senso.

Ulteriore profilo di illegittimità riguarda la tessitura del terreno, che risulta essere tendenzialmente sabbioso con valori di sostanza organica molto elevati, fatto alquanto discordante con la natura stessa del terreno; infatti, i terreni sabbiosi sono dei veri e propri “*divoratori*” di sostanza organica; possiedono una più elevata macro-porosità, sono più soffici ed arieggiati, favoriscono i processi ossidativi per cui mineralizzano rapidamente la sostanza organica.

A fronte di ciò, le analisi regionali sono apparse gravemente parziali, non fornendo la Regione alcun chiarimento efficace alle controdeduzioni presentate fino al provvedimento di rigetto.

Era lecito attendersi, da parte degli uffici regionali, una verifica più approfondita, anche in considerazione delle ulteriori modalità procedurali approvate con la determina n. 31/2018.

Per quanto espresso e documentato, si insiste per l'accoglimento del quarto motivo di ricorso.

DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA
SPECIFICA
(E, IN SUBORDINE, PER EQUIVALENTE)

Si formula domanda risarcitoria primariamente “*in forma specifica*”, atteso che, previo accertamento della piena legittimazione dell'azienda ricorrente ad essere ammessa in graduatoria in posizione utile all'ottenimento dell'aiuto, si chiede di confermare, nel merito, l'inserimento medesimo con effetti “*definitivi*”, anche in sovrannumero se opportuno.

La ditta, come ampiamente dimostrato nei motivi di ricorso, senza la riesecuzione dell'istruttoria regionale ed i relativi risultati, riacquisirebbe il massimo punteggio ponderato di 100 e una posizione certamente utile all'ottenimento dell'aiuto, considerato che nella graduatoria precedente rivestiva la posizione n. 9 e le ditte attualmente ammesse agli aiuti sono n. 25 (v. Docc. 1, 4).

In via subordinata, si chiede di condannare la Regione Puglia a risarcire il danno **per equivalente**, anche come *perdita di chance*, a causa della colpevole limitazione posta nei confronti della ricorrente alla riammissione in posizione utile a conseguire l'aiuto.

La grave superficialità mostrata nel violare fondamentali principi dell'agire amministrativo, come l'imparzialità, il buon andamento, il giusto procedimento, comprova la sussistenza dell'elemento soggettivo, oltre che dell'elemento oggettivo,

della fattispecie lesiva suscettibile di risarcimento, non essendovi altresì dubbi sulla sussistenza del nesso causale.

I parametri oggettivi ed economici del risarcimento sono commisurati in primo luogo all'entità dell'aiuto richiesto e quindi ai costi inutilmente sopportati per il miglioramento dei terreni, già documentabili, pari al complessivo importo di € **537.603,24** (€ 462.485,00 + € 75.118,24), come di seguito precisati.

La richiesta oggetto di impegno della ditta è pari ad 247.31.97 Ha nella tipologia di intervento: *Apporto di ammendanti organici commerciali*, il cui premio da concedere sotto forma di pagamento per unità di superficie assoggettata è pari ad 374,00 (trecentosettantaquattro/00) per cinque anni (v. Docc. 6, 7, all. D, 8).

Nella fattispecie:

92.31.97 a* 374 €/Ha = 92.497,00 Euro/anno

92.31.98 92.497,00 Euro/anno* 5 anni = **462.485,00 Euro**

La ricorrente, inoltre, ha già investito per tre anni diverse decine di migliaia di euro per il miglioramento della sostanza organica dei terreni, i cui costi, per effetto dell'esclusione dalla graduatoria degli ammessi agli aiuti, sarebbero inutilmente sopportati, non essendo consentito ottenerne il rimborso.

In specie, nelle annualità 2017 – 2018 – 2019 l'azienda agricola provvedeva ad apportare Ammendante Compostato Misto (AMC) conforme al D.Lgs. n. 75/2010, come da fatture allegate e prospetto riportato di seguito, per un totale di € **75.118,24** (**Doc. 20**; v. Doc. 8):

ANNO	N. Doc. Giustificativo	DATA	Q.TA' TN	COSTO
2017	450	31/08/2017	234,48	2.344,80
2017	477	30/09/2017	305,22	3.052,20
2017	524	31/10/2017	158,2	1.582,00
2017	586	30/11/2017	12,55	125,50
2018	6	31/08/2018	352,36	14.094,40
2018	9	30/09/2018	24,98	924,26
2018	9	30/09/2018	428,34	17.133,60
2018	10	31/10/2018	68,15	2.726,00
2019	12	30/06/2019	65,4	2.616,00
2019	12	30/06/2019	43,12	1.595,44
2019	16	31/07/2019	564,26	22.570,40
2019	16	31/07/2019	171,72	6.353,64
TOT			2428,78	75.118,24

DOMANDA CAUTELARE

E' necessario formulare domanda cautelare per ottenere da subito l'ammissione in graduatoria con riserva in posizione utile all'ottenimento dell'aiuto richiesto, sospendendo gli effetti preclusivi degli atti impugnati, anche in sovrannumero se ritenuto opportuno.

Senza il riconoscimento di tale ammissione, la **ricorrente vedrebbe ingiustamente, ed irrimediabilmente pregiudicata la possibilità di conseguire l'aiuto finanziario de quo, il cui rilevante importo rende il *periculum in re ipsa*.**

Come già esposto, il ritenuto *fumus* determinerebbe il ripristino del massimo punteggio ponderato di 100 e una posizione certamente utile all'ottenimento dell'aiuto, considerato che nella graduatoria precedente la ricorrente rivestiva la posizione n. 9 (v. Docc. 1, 4).

Tale interesse è retto da **massima urgenza**, atteso che il consolidamento dell'attuale graduatoria renderebbe la censurata preclusione immodificabile.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Ex. Artt. 63, c. 4, 66 e 67 C.P.A.

Il presente giudizio verte prevalentemente sull'erroneità dei metodi istruttori utilizzati dalla Regione, di cui si è censurata la non conformità alla normativa di settore e l'inattendibilità dei risultati.

Qualora, pertanto, l'Ill.mo Collegio adito non ritenga i vizi rubricati nei motivi di ricorso già di per sè idonei a determinare l'annullamento degli atti impugnati, reputando necessario l'accertamento di fatti o l'acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, si chiede sin d'ora di ordinare l'esecuzione di una **verificazione** ovvero, se indispensabile, una **consulenza tecnica d'ufficio**, con riserva di precisare quesiti più specifici.

In base a quanto già anticipato, circa l'ampio periodo di tempo trascorso dai rilievi e analisi iniziali della ditta (2016) e le attività di miglioramento dei terreni che la ditta ha eseguito nel triennio 2017/2019 (v. Doc. 20), nella prospettiva di un accertamento tecnico d'ufficio si dovrà tener conto di tali fattori e, quindi, verificare lo stato dei terreni al netto dell'attività di miglioramento organico svolte dalla ditta successivamente alle analisi di parte.

Inoltre, il mezzo di prova esperendo dovrebbe estendersi alla verifica di attendibilità della documentazione prodotta dalle parti, in specie di quella relativa alle analisi in contraddittorio eseguite dalla Regione, che ha determinato l'esclusione della ricorrente dalle domande ammesse agli aiuti.

SULLA NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI

ISTANZA EX. ART. 41 C.P.A.

Conformemente a pacifica giurisprudenza, trattandosi di fattispecie in cui appare potenzialmente molto ampio (e/o di non agevole individuazione) il novero degli eventuali controinteressati, qualora l'Ill.mo TAR ritenesse necessaria la notifica agli stessi, si formula sin d'ora istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito *web* dell'intimata Amministrazione, essendo onere dell'Amministrazione collaborare in tali complessi casi alla loro individuazione.

Tuttavia, al fine di prevenire eccezioni, si notifica il ricorso ad alcune ditte che possono avere un interesse diretto e contrario a quello dell'azienda ricorrente:

- 1) ***Ditta individuale D'Apollo Donato***, che era presente nella prima graduatoria del 2017 in posizione utile al posto n. 99 e risulta tra le domande ammesse agli aiuti nella graduatoria del 2019 all'ultimo posto utile n. 25;
- 2) ***Società Agricola Boma Srl***, che era presente nella prima graduatoria del 2017 all'ultima posizione utile n. 102 e risulta tra le domande ammesse agli aiuti nella graduatoria del 2019 al penultimo posto utile n. 24;

3) ***Ditta individuale Ventura Antonio***, che era presente nella prima graduatoria del 2017 in posizione utile al n. 60 e risulta esclusa tra le domande ammesse agli aiuti nella graduatoria del 2019 al n. 75 dei non ammessi.

Si precisa, infine, che non ci sono ditte che non erano presenti nella graduatoria del 2017 in posizione utile e che siano state ammesse in posizione utile all'ottenimento degli aiuti nella graduatoria del 2019, pertanto a nessuno di tali potenziali controinteressati può notificarsi il ricorso.

P.Q.M.

L'Ecc.mo TAR adito, *previa sospensione ed adozione della misura cautelare richiesta, e previo eventuale espletamento dei mezzi di prova richiesti*, Voglia accogliere il presente ricorso ed annullare, anche parzialmente, gli atti impugnati e, per l'effetto, *condannare l'Amministrazione resistente, a titolo di risarcimento in forma specifica, a disporre l'inserimento a titolo definitivo dell'azienda ricorrente in graduatoria in posizione utile al conseguimento dell'aiuto finanziario richiesto, anche in sovrannumero se ritenuto opportuno*, e, in subordine, al *risarcimento dei danni per equivalente nell'importo già documentato di € 537.603,24 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia*.

Con vittoria di diritti, spese ed onorari di giudizio, oltre oneri di legge.

Si offrono in comunicazione i documenti come elencati nel ricorso.

Ai fini del versamento del contributo unificato, risulta dovuto il contributo unificato nella misura di € 650,00.

Con osservanza.

Roma - Bari, 16.12.2019

Avv. Luigi Patricelli

Avv. Furio di Ruberto.